



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

Patrimonio
Responsabile: Arch. Elettra Bresadola
Tel: 02.902.58.1 - Fax: 02.902.58.235
E-mail: bresadola.elettra@comune.bareggio.mi.it

GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 183, COMMA 16, 164 E SS. E 187 DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI BAREGGIO, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED INERENTI LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE. CIG 8499503BC0

QUESITI

Quesito 1:

a) Si chiede conferma del fatto che il valore dell'investimento di cui tenere conto ai fini del calcolo dell'importo della cauzione di cui all'art. 14 del disciplinare di gara (importo non specificato in tale art. 14) corrisponde al valore dell'investimento dei lavori, determinato dalle seguenti voci di cui al quadro economico posto a base di gara:

- Costi sepolture
- Costi manutenzioni straordinarie
- Spese tecniche (progetto, sicurezza ecc.)

Conseguentemente, si chiede conferma del fatto che tale valore dell'investimento ammonta ad € 854.448,83 (€ 431.841,46 + € 344.930,20 + € 77.677,17) per un importo della cauzione pari ad € 21.361,22 (2,5% di € 854.448,83).

b) Fermo restando che, secondo quanto previsto dall'art. 183, c. 15, del Codice e ulteriormente specificato all'art. 27.4 del disciplinare di gara, in caso di mancato esercizio della prelazione da parte del promotore, quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese di redazione della PROPOSTA (il rimborso delle spese di redazione dell'OFFERTA spettano, invece, al concorrente non promotore, nel caso in cui il promotore eserciti la prelazione), si chiede conferma del fatto che la dichiarazione di cui al punto 23.2, lett. (ii), del disciplinare di gara non debba essere resa dal concorrente promotore, in quanto lo stesso ha già fornito indicazioni in sede di proposta in merito alle spese di predisposizione di quest'ultima.

c) Infine, si chiede conferma del fatto che la previsione di cui al punto 23.1, lett. (iii), del disciplinare di gara, con la quale si prescrive l'inserimento nell'Offerta Economica ed a pena di esclusione della "cauzione di cui al punto 16 che precede", corrisponda ad un refuso. Infatti, il punto 16 si riferisce alla cauzione di cui all'art. 183, c. 13, del Codice, specificando che la stessa debba essere fornita dall'"aggiudicatario" (e, quindi, non dal concorrente). Inoltre la norma richiamata (art. 183, c. 13) prevede che la stessa debba essere fornita "Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio" e, quindi, non già in gara.

Risposta 1 a):

Trattandosi di concessione di servizi, il valore da tenere in considerazione ai fini della determinazione della cauzione, è pari non solo al valore dell'investimento connesso ai lavori accessori, ma anche dei costi iniziali per la gestione del servizio. Pertanto il concetto di

Responsabile del Procedimento: Arch. Elettra Bresadola



investimento deve tenere conto del totale dei costi iniziali, così come desumibili dal documento "Quadro economico riassuntivo" allegato fra i documenti della procedura.

Per quanto sopra esposto l'importo della cauzione è pari ad € 79.495,09 ovvero 2,5% di € 3.179.803,45.

Risposta 1 b):

La dichiarazione di cui al punto 23.2, lett. (ii) deve essere resa anche dal proponente in quanto, nell'attuale fase, assume natura di concorrente al pari di tutti gli altri operatori.

Risposta 1 c):

Il punto 23.1 lett. (iii) "campo di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" riguarda il valore dei costi afferenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016". Se il quesito è riferito al punto 23.2 (iii), si segnala che il riferimento è alla cauzione di cui al punto 14 del Bando/Disciplinare di gara e non alla garanzia del punto 16, trattandosi di mero refuso.

Quesito 2:

"Riscontrando che la lex specialis di gara, avuto particolare riguardo al disciplinare di gara ed alla bozza di convenzione così come rettificata, richiedono la presentazione di un progetto definitivo premiandone il livello di dettaglio ed esaustività e considerato che la tabella di cui al punto 25.3 del disciplinare di gara, a cavallo tra la pag. 21 e la pag. 22, prevede che siano "allegati gli opportuni elaborati di approfondimento con specifico riferimento ai lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria", si chiede conferma del fatto che le n. 6 pagine previste all'art. 22.2 del disciplinare non si riferiscano anche ai suddetti allegati di cui si dovrà comporre il progetto definitivo. Conseguentemente si chiede conferma del fatto che la relazione, limitata a n. 6 pagine, cui si riferisce il citato art. 22.2 del disciplinare corrisponda alla "relazione generale" prevista dall'art. 24, c. 2, lett. a), dpr 207 del 2010 (che descrive i documenti componenti il progetto definitivo) cosicché tutti gli altri elaborati del progetto devono essere presentati come allegati alla relazione secondo quanto stabilito alla richiamata tabella di cui al punto 25.3 del disciplinare di gara".

Risposta 2:

Si conferma che la relazione, limitata a n. 6 pagine, si riferisce al citato art. 22.2 del disciplinare e corrisponde alla "relazione generale" prevista dall'art. 24, c. 2, lett. a), dpr 207 del 2010.

Data pubblicazione : 18.11.2020

Data aggiornamento : 30.11.2020

Responsabile del Procedimento: Arch. Elettra Bresadola